

LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO SOTTO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENZA NAZIONALE

UFFICIO Nautica
N. PROTOCOLLO 34

00187 ROMA, 4 GENNAIO 1993
VIA XXIV MAGGIO, 11
TEL. 06/6780017 - 6780070
FAX 06/69290259
presidenza@leganavale.it

CIRCOLARE N. 125

A TUTTE LE STRUTTURE PERIFERICHE
AI SIGG. DELEGATI REGIONALI
LORO SEDI

ARGOMENTO: Assegnazione posti barca.

1. - E' sempre stato difeso da questa P.N. il principio sancito dall'art. 32 dello Statuto, per il quale le Strutture Periferiche godono di autonomia amministrativa e gestionale, in quanto esso costituisce un elemento essenziale per assicurare snellezza e adeguamento delle varie attività alle esigenze locali. Tale autonomia, tuttavia, non può esautorare le finalità stesse del Sodalizio né disconoscere l'autorità delle norme regolamentari che garantiscono l'uniformità dei rapporti fra la Dirigenza e i soci.

Da ciò deriva la necessità che questa Presidenza Nazionale, custode dell'unità dell'Associazione e dei valori tradizionali solennemente espressi dallo Statuto e ribaditi dal Regolamento, debba intervenire per ripristinare la correttezza e la legittimità delle disposizioni interne, ogni qualvolta esse, pur avendo ottenuto l'approvazione assembleare, esprimono interessi particolaristici contrari all'etica del Sodalizio.

2. - Il caso più frequente e che genera il maggior numero di contestazioni e di controversie, è certamente quello dell'assegnazione dei posti barca.

L'art. 34 del Regolamento allo Statuto, ai paragrafi 5 e 7, chiaramente esclude qualsiasi privilegio nella fruizione dei servizi sociali nei casi in cui si debba ricorrere a stipulazione di un mutuo con un Socio o di un gruppo di Soci, o quando gli stessi concorrono volontariamente, con un contributo "una tantum" alla realizzazione o al potenziamento di infrastrutture sociali. Nel primo caso i rapporti fra la struttura periferica e i Soci sono regolati dal Codice Civile e, nel secondo, l'elargizione deve essere un gesto di generosa liberalità

Questo significa che in nessun caso mutuare una somma o fare una donazione in denaro o in beni può rappresentare, di fatto, l'acquisto o l'uso perpetuo di un posto barca, in quanto la concessione demaniale su cui insistono gli ormeggi è concessa alla struttura periferica per l'assolvimento delle finalità istituzionali della Lega Navale e non per l'uso privato esclusivo e perenne di uno o più Soci perché hanno i mezzi per acquisire benemerenze.

3. – L'art. 2 dello Statuto annovera fra gli scopi della Lega Navale la promozione e il patrocinio del diporto nautico, e tale azione deve essere rivolta a tutti i Soci, con equità in base a precise graduatorie e, ancor più, a precisi turni di rotazione, in ragione della disponibilità dei posti.


A tal proposito si deve rilevare:

- a) - La normativa per la formazione della graduatoria e delle rotazioni per l'assegnazione dei posti barca deve essere sancita dal regolamento interno della struttura periferica, approvato come prescritto dall'art. 28 n. 2 f) del Regolamento allo Statuto. E' peraltro consigliabile che il Regolamento interno sia sottoposto all'esame della Presidenza Nazionale che, nell'attuare il suo compito di coordinamento generale delle attività sociali, può fornire consigli per adeguare le norme ai principi che devono guidare la gestione dei servizi e anticipare eventuali rilievi;
- b) - I turni devono costituire un punto fermo, irrinunciabile, del diritto all'ormeggio, diritto che deve essere uguale per tutti e deve essere regolamentato in modo da garantire a tutti i Soci di conseguire il posto d'ormeggio, prefissando, in base al punteggio determinato dai vari parametri, la durata massima dell'assegnazione del posto barca; durata che non dovrebbe essere superiore a 3 anni;
- c) - La determinazione dei parametri, infine, oltre che alla anzianità, come detto all'art. 7, n. 9 del Regolamento, ed. 1992, deve essere riferita anche:
 - all'attività svolta dal Socio nell'interesse del Sodalizio, come membro degli Organi Collegiali, o come istruttore, volontario collaboratore, ecc.;
 - all'assiduità con cui il Socio ha messo a disposizione la propria imbarcazione per l'opera di propaganda della Sezione (vedi art. 2 punto 2 del Regolamento),
 - alle dimensioni dell'imbarcazione, per le quali dovrebbe attuarsi un parametro in ordine inverso alla lunghezza. Ciò in quanto la Lega Navale non è una associazione finalizzata alla locazione di ormeggi a condizioni vantaggiose, di cui beneficerebbero i Soci più abbienti
- d) - la disciplina di così delicata materia deve essere improntata prioritariamente alla funzione moralizzatrice della Lega Navale Italiana, tenendo altresì conto che l'assegnazione di un posto barca, senza un termine prestabilito, costituisce per alcuni Soci il conseguimento delle proprie mire con il più totale disinteresse per gli scopi statutari della Lega Navale, mentre la preclusione ad ogni possibilità futura di ottenere un ormeggio allontana i Soci con l'amara

persuasione di aver subito un'ingiustizia a tutto danno dell'immagine del nostro Sodalizio.

4. - I Sigg. Delegati Regionali sono pregati, nel corso delle loro visite alle Strutture Periferiche, di porre la massima attenzione all'attuazione delle predette direttive.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Amm. Giasone PICCIONI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giasone Piccioni', written over the typed name in the block above.